

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3275**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VITALI, CHIUSOLI, FRANCO Vittoria  
e GUERZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2005**

---

Modifica al comma 26 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre  
2004, n. 311, per derogare ai limiti posti agli enti locali per  
spese di investimento

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la convenzione stipulata il 13 dicembre 1990 tra l'allora Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, l'ANAS, la Società Autostrade, la regione Emilia-Romagna, la provincia di Bologna, l'attuale Hera ed i comuni di Sasso Marconi, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Moranti, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro e Monzuno furono individuate le procedure attuative per giungere all'approvazione del progetto della variante di valico dell'A1 tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello.

La convenzione individuava anche le opere necessarie per la minimizzazione dell'impatto ambientale e socio-economico della variante di valico nell'ambito del progetto paesaggistico di restauro e valorizzazione ambientale (PREVAM) della Valle del Setta.

In conformità alla proposta avanzata dal Comitato per la variante di valico il 4 agosto 1997 venne stipulata una nuova convenzione tra ANAS e Società Autostrade che comprendeva le risorse necessarie all'effettuazione degli interventi del PREVAM.

In base a tale convenzione ai comuni interessati compete ancora la realizzazione di interventi per un ammontare superiore a 50 milioni di euro tramite i contributi straordinari che ricevono da Società Autostrade.

Il comma 26 della legge 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005) sottopone al tetto di spesa degli enti locali anche quelle per investimenti, compresi i contributi derivanti da entrate straordinarie che non sono previsti tra le deroghe di cui al successivo comma 28.

Di conseguenza il rispetto di queste disposizioni rende, per i comuni interessati alla variante di valico, «.....assai difficile, e in alcuni casi addirittura impossibile, l'utilizzo delle risorse derivanti dal PREVAM in quanto trattandosi di risorse *una tantum* e

di rilevante entità il loro utilizzo determinerebbe la violazione del patto di stabilità» come è scritto nell'ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta straordinaria dei Consigli comunali riuniti nella sede della Provincia di Bologna il 21 gennaio scorso.

Nè può essere di aiuto il comma 27 della medesima legge, il quale stabilisce che le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e dotato di 250 milioni di euro per il 2005.

Non c'è infatti nessuna garanzia che le domande eventualmente presentate dai comuni possano ricevere una risposta positiva, visto che ammonterebbero ad un quinto dell'intero fondo disponibile per il 2005 per tutti gli enti locali italiani: 50 milioni di euro sui 250 complessivi. Si tratterebbe comunque di anticipazioni che dovrebbero essere restituite alla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, rientrando di nuovo nel blocco della spesa previsto anche per quell'anno.

Risulta perciò evidente che senza una modifica del comma 26 dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2005 i contributi versati ai comuni dalla Società Autostrade per le opere connesse alla variante di valico non potrebbero essere utilizzati, a meno che i comuni non rivedessero completamente le proprie priorità di investimento e dilazionassero gli interventi nel corso del tempo. E questo in molti casi potrebbe risultare impossibile, visto che si tratta di comuni di piccole dimensioni con bilanci di entità proporzionata, come è scritto nell'ordine del giorno approvato nella seduta straordinaria dei Consigli comunali.

La impossibilità di utilizzare i contributi per realizzare le opere connesse alla variante

di valico da parte dei comuni interessati si configurerebbe come una violazione unilaterale e inaccettabile dei patti sottoscritti a suo tempo dal Governo.

È quindi necessario procedere con la modifica legislativa che proponiamo, la quale

potrebbe eventualmente essere estesa anche ad altri contributi ricevuti da enti locali per la realizzazione di infrastrutture di trasporto a carattere nazionale in base a convenzioni sottoscritte con altri soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti possono altresì eccedere i predetti limiti di spesa per spese di investimento conseguenti a contributi derivanti dalle entrate straordinarie di cui alla convenzione tra ANAS e Società Autostrade del 4 agosto 1997, comprendente le opere del Progetto paesaggistico di restauro e valorizzazione ambientale (PRE-VAM) della Valle del Setta ai fini della realizzazione della variante di valico dell'A1 tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello.».